

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 27-2902

Legge 154/2016, articolo 12. Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde. Proroga al 22 febbraio 2022 del termine previsto al punto 13 -Disposizioni Transitorie - dell'allegato A della D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 8-1027 del 21 febbraio 2020.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- la legge n. 154 del 28 luglio 2016, all'articolo 12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" stabilisce che:

"1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b)";

- con un primo Accordo della Conferenze delle Regioni del 8/06/2017 e un successivo Accordo Conferenza Stato – Regioni 18/30/SR15/C9-C10 del 22/02/2018 (di seguito Accordo) a modifica e integrazione del precedente, è stato definito lo standard professionale e formativo di manutentore del verde, ai sensi del suddetto articolo 12;

nelle more del recepimento regionale dell'Accordo nazionale, sulla base della deliberazione n. 22/2017 della Commissione regionale dell'artigianato, di cui all'articolo 28 della legge regionale 1/2009, gli Uffici del Registro delle imprese, presso le CCIAA piemontesi, hanno continuato ad accogliere le domande di iscrizione presentate dalle imprese in vigore della nuova legge, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni, e fatta salva la successiva regolarizzazione dei soggetti così iscritti, entro un congruo termine. Le imprese in sede di domanda di iscrizione al Registro si sono impegnate a frequentare i corsi;

la D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019, di recepimento dello "Standard professionale e formativo per l'attività di manutenzione del verde" così come descritto dal soprarichiamato Accordo Conferenza Stato-Regioni 18/30/SR15/C9-C10 del 22 febbraio 2018, ha approvato la "Disciplina regionale dei corsi di formazione del manutentore del verde" e gli "Standard formativi - Profilo e Percorso del manutentore del verde", quali suoi allegati, rispettivamente Allegato A ed Allegato B.

Richiamato, in particolare, che il punto 13 dell'allegato A ha dettato disposizioni transitorie al fine di consentire il progressivo avvio dei corsi e la successiva regolarizzazione delle imprese tenute a comunicare il nominativo del soggetto in possesso della idoneità di cui alla legge 154/2016, disponendo, tra l'altro, che:

le imprese iscritte dopo il 25/08/2016 (data di entrata in vigore della legge 154/2016) siano tenute a comunicare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA entro il termine del 22/02/2020 il nominativo del soggetto in possesso della prescritta idoneità;

dopo tale data (22/02/2020) l'iscrizione al Registro imprese è subordinata al possesso dell'attestato di idoneità o dei requisiti di esonero ai sensi di quanto previsto dal punto 11 del medesimo Allegato A.

Premesso, inoltre, che con successiva D.G.R. n. 8-1027 del 21/02/2020:

- è stato prorogato al 22/02/2021 il termine sopra citato del 22/02/2020

- è stato integrato il punto 13 "Disposizioni transitorie" dell'allegato A alla D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019 il cui testo risulta pertanto modificato come segue:

“Le imprese

- che sono state iscritte dopo l'entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154, (e cioè iscritte dal 25/08/2016) al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00, anche come codice secondario) ai sensi della Delibera della Commissione regionale per l'Artigianato del Piemonte n. 22 del 12/10/2017

- o che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00, anche come codice secondario) dalla data di approvazione della Delibera n. 39-8764 del 12/04/2019

- o già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154 (ossia al 25/08/2016), prive di titoli ed esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018

sono tenute a comunicare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA entro il termine del 22/02/2021 il nominativo del soggetto in possesso della idoneità ai sensi del punto 11 della citata D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019.

Dopo tale data (22/02/2021) l'iscrizione al Registro imprese è subordinata al possesso dell'attestato di idoneità o dei requisiti di esonero ai sensi di quanto previsto al punto 11.”

Dato atto che, come da verifiche del Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale:

risultano tuttora irrisolte alcune questioni che già erano state evidenziate nella citata D.G.R. n. 8-1027 del 21/02/2020 e precisamente:

- la legge che ha imposto la formazione non ha chiarito in maniera puntuale vari aspetti quali, ad esempio, le tipologie di attività che rientrano nella definizione di Manutenzione delle aree verdi con conseguenti criticità nell'individuazione dei soggetti per i quali è da ritenersi obbligatoria la formazione in oggetto;

- le disposizioni dell'Accordo nazionale necessitano di ulteriori definizioni di dettaglio, ad esempio in particolare per quanto concerne:

- l'esatta individuazione dei titoli abilitanti, in particolare le lauree;

- la documentazione necessaria per usufruire dei casi di esenzione;

- le conseguenze della mancata regolarizzazione delle imprese rientranti nei casi di esenzione di cui alla lett. h) dell'Accordo nazionale;

come da documentazione agli atti, rispetto alle suesposte problematiche è stato presentato un quesito ai Ministeri competenti (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali) in data 06/07/2020 rispetto al quale non è ancora pervenuta risposta; risulta anche in corso di approvazione il DDL n. 1824 approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e in corso di esame al Senato che all'articolo 14 prevede disposizioni per l'esercizio dell'attività di manutentore del verde.

Preso atto che:

- le restrizioni connesse all'emergenza sanitaria Covid hanno inciso fortemente sulla organizzazione dei corsi creando obiettive difficoltà alle imprese tenute alla frequentazione di detti corsi entro il termine del 22/01/2021, come segnalato dalle associazioni di categoria artigiane e da numerosi imprenditori;

- l'evolversi della situazione sta consentendo una graduale ripresa di tutte le attività formative che si presume potranno riprendere ad operare a regime e regolarmente solo nei prossimi mesi;

- alcuni corsi, nonostante le difficoltà sopra evidenziate, sono comunque in svolgimento, ma con conclusione successiva al termine del 22/02/2021 di cui alla citata D.G.R. 8-1027 del 21/02/2020;

- le difficoltà sopraevidenziate interagiscono anche con l'avvio di nuove attività, che in ogni caso sono tenute al requisito di idoneità previsto dalla legge per l'iscrizione al Registro imprese.

Dato atto inoltre che il presente provvedimento diretto a consentire alle imprese la partecipazione ai prescritti corsi organizzati nel rispetto delle disposizioni legate all'emergenza Covid, dà risposta alle istanze avanzate anche dal Comitato di Coordinamento Associazioni Artigiane come da documentazione agli atti.

Considerato tutto quanto sopra, sussistono le condizioni di disporre di prorogare al 22 febbraio 2022 il termine di cui al punto 13 "Disposizioni transitorie" dell'allegato A alla D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019, così come modificato dalla D.G.R. n. 8-1027 del 21 febbraio 2020 "Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde".

Vista la L.R. 63/95 e s.m.i. che disciplina la formazione professionale e all'art. 20 prevede gli standard formativi regionali;

vista la D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 che approva il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze;

vista la D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019 "Acquisizione dello standard formativo di cui all'accordo sancito il 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per l'attività di Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12 della Legge 154/2016. Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde";

vista la D.G.R. n. 8-1027 del 21/02/2020 "Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde. Proroga del termine previsto al punto 13 "Disposizioni Transitorie" di cui all'allegato A della D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019".

vista la L.R. 23/2008.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di disporre di prorogare al 22 febbraio 2022 il termine di cui al punto 13 "Disposizioni transitorie" dell'allegato A alla D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019, così come modificato dalla D.G.R. n. 8-1027 del 21 febbraio 2020 "Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde";

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)